

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'assicurato il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I. Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'Assicurato

Dati relativi all'Intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)

Cognome e nome	
Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato**	
Qualifica	
Società per cui opera**	
Numero di iscrizione nel registro della società**	
Sezione di registro dell'intermediario**	
Data di iscrizione dell'intermediario**	
Sede operativa / Sede legale dell'intermediario**	
Recapito telefonico dell'intermediario**	
Indirizzo di elettronica dell'intermediario**	
Indirizzo sito internet (ove presente)	
Indirizzo di posta elettronica certificata	

**I dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti www.finren.it/www.daciafin.it/www.nissanfinanziaria.it

Dati relativi all'Intermediario Banca iscritto all'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea per i quali è svolta l'attività

Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario Banca	RCI Banque S.A.
Stato membro in cui l'intermediario è registrato	Francia
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine	www.orias.fr
Sede legale e Numero di registrazione nello Stato membro d'origine	15 rue d'Uzes, 75 002 Paris– France – n. 07 023 704
Autorità di Vigilanza dello Stato membro d'origine	ORIAS
Sede secondaria nel territorio della Repubblica	Via Tiburtina n. 1159 – 00156 – Roma
Responsabile dell'intermediario	Dott. Alessandro Russo
Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana	27 giugno 2007
Recapito telefonico dell'intermediario	800 085555
Indirizzo internet dell'intermediario	www.finren.it ; www.nissanfinanziaria.it ; www.daciafin.it
Indirizzo e-mail e Posta elettronica certificata	clienti@rcibanque.it - rcicustomer@legalmail.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II. Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, RCI Banque S.A. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'assicurato può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. RCI Banque S.A. detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione RCI Life Limited e RCI Insurance Limited;

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto della Banca.

Sezione IV. Informazioni sugli strumenti di tutela dell'assicurato

a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. L'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Invece, i reclami all'Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: rcicustomer@legalmail.it; via e-mail: clienti@rcibanque.com; a mezzo posta ordinaria: RCI Banque S.A., Via Tiburtina n.1159 - 00156 Roma.

Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti:

- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.

b. L'Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e nome	
Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato**	
Società per cui opera**	
Numero di iscrizione nel registro della società**	
Intermediario per cui opera e nr. RUI	RCI BANQUE S.A. - UE00005541

Sezione I. Informazioni sul modello di distribuzione

a. RCI Banque S.A. è un intermediario assicurativo europeo iscritto nell'elenco annesso al RUI che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi con le seguenti imprese di assicurazione: AXA FRANCE VIE*; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES*; AXA ASSICURAZIONI SPA*; RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED; IMA ITALIA ASSISTANCE; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA; NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED; ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED. RCI Banque S.A. è un intermediario che, in relazione al contratto offerto, agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazioni, in qualità altresì di contraente della polizza collettiva a cui l'Assicurato aderisce.

*** Per le compagnie in questione, le specifiche attività di intermediazione svolte dalla RCI Banque S.A. nell'ambito dell'intermediazione riguardano la presentazione e proposta del contratto.**

* Per le compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), Via Roberto Bracco, 6 – 20124 – Milano, tel.: 02 87087200, e-mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. Le specifiche attività di intermediazione

svolte da Mach 1 S.r.l. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività prodromiche per il collocamento dei prodotti assicurativi, l'incasso dei premi e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Mach 1 S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.

Sezione II. Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- i. Con riguardo al contratto proposto, RCI Banque S.A. dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.
- ii. RCI Banque S.A., in virtù di un obbligo contrattuale, offre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III. Informazioni relative alle remunerazioni

- i. La commissione è inclusa nel premio assicurativo. Per le compagnie AXA FRANCE VIE; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA ASSICURAZIONI SPA; RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA, RCI Banque S.A. potrebbe recepire ulteriori benefici economici al raggiungimento di requisiti di redditività a seguito del buon andamento tecnico delle convenzioni;
- ii. Provvigione RCA sulle coperture Genertel nella misura del 10% dell'imponibile in caso di vendita e del 4% in caso di rinnovo;
- iii. Provvigioni di polizze a copertura del credito (Payment Protection Insurance – "PPI") connesse al finanziamento erogato da RCI Banque S.A. indicata in termini assoluti e percentuali:

PRODOTTO ASSICURATIVO	PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI	PROVVIGIONE IN PERCENTUALE SUL PREMIO TOTALE AL NETTO DELLE TASSE
	-	-

Sezione IV. Informazioni sul pagamento dei premi

- i. I premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- ii. Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all'assicurato sono le seguenti:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Allegato 4-ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e nome	
Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato**	
Società per cui opera**	
Numero di iscrizione nel registro della società**	
Intermediario per cui opera e nr. RUI	RCI BANQUE S.A. - UE00005541

RCI BANQUE S.A., con sede secondaria in Roma, via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma, iscritta nell'elenco annesso n. UE00005541 - Sezione: UE- data inizio attività in Italia 27/07/2007

**I dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti www.finren.it/www.daciafin.it/www.nissanfinanziaria.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

(a) obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet.

(b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

(c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

(f) obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.